




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0060480 P-4.17.1.7.4
del 28/10/2014



Al Ministero dell'Interno
Ex Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Email: protocollo.albosegretari@pec.interno.it
Piazza Cavour, 25
00193 ROMA

e, p.c. Ministero dell'Economia e
delle Finanze - RGS IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

OGGETTO: richiesta di parere in merito all'applicazione dell'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. 78/2010 ai segretari comunali collocati nella fascia professionale B.

Si fa riferimento alla nota del 10 aprile 2014, n. 3322, con la quale codesta Amministrazione richiede un parere in merito all'applicabilità di quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai segretari comunali collocati nella fascia professionale B, a seguito dell'idoneità conseguita al termine del corso di specializzazione ("Spe.S") di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Con nota del 22 ottobre 2014, n. 3391, trasmessa allo Scrivente con email del 24 ottobre 2014 dall'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, codesto Ministero ha comunicato alle Prefetture di avere sospeso, a seguito dell'approvazione degli esiti finali dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 14, comma 1, del citato d.P.R. 465/1997, denominati "Spes.S" e "Spes.S Bis", ogni attribuzione relativa al trattamento tabellare dei segretari che hanno conseguito la relativa abilitazione, in attesa di acquisire le valutazioni di questo Dipartimento.

In particolare, codesta Amministrazione si interroga se le disposizioni di cui al richiamato art. 9, commi 1 e 21, siano applicabili ai segretari comunali in occasione del passaggio di fascia professionale (iscrizione in fascia B) ovvero se gli stessi abbiano diritto all'attribuzione dello stipendio tabellare corrispondente alla superiore fascia professionale B in forza della normativa contrattuale. Nel caso di applicabilità del blocco degli effetti economici dell'iscrizione in fascia B, in base alla normativa che precede, codesto Ministero chiede poi di sapere se, in occasione della titolarità di un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, corrispondente alla fascia B, ai segretari comunali sia dovuto il superiore stipendio tabellare, come allo stato avviene per la retribuzione di posizione che è ancorata alla popolazione dell'ente e che, quindi, postula la successiva ed effettiva titolarità in un Comune di entità demografica di livello superiore.

Al riguardo si espone quanto segue.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Il **d.P.R. 465/1997**, recante disposizioni in materia di ordinamento della categoria professionale in esame, dopo aver disposto l'accesso alla carriera e l'articolazione dell'albo nazionale in fasce professionali, prevede, all'articolo 14, commi 1, che l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000, si consegue mediante superamento delle prove di appositi corsi di specializzazione. La norma specifica che tale regime è vigente fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal CCNL. Il successivo comma 3 prevede che il conseguimento di tale idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo. Ai sensi del comma 6, è prevista una cadenza annuale quanto alla determinazione del numero complessivo di segretari da ammettere ai corsi di specializzazione, onde garantire un equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali.

Il **CCNL del 16 maggio 2001**, all'articolo 31, prevede la classificazione dei segretari in tre fasce, individuando nel superamento dei corsi di specializzazione di cui al citato D.P.R. 465/1997 il requisito per il passaggio dalla fascia professionale C (titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti) alla fascia B (comuni fino a 65.000 abitanti) e dalla fascia B alla fascia A (comuni oltre i 65.000 abitanti), oltre ad un biennio di esperienza nella fascia professionale precedente. Il successivo articolo 33 stabilisce che l'Agenzia determina annualmente il numero complessivo dei segretari da immettere ai corsi suddetti.

In tale quadro di ordinaria procedura di abilitazione alle fasce successive, è intervenuto il decreto legge 78/2010 che, nell'ottica del contenimento di spesa per il pubblico impiego, ha bloccato le progressioni di carriera e i meccanismi di progressione automatica degli stipendi.

Infatti, il richiamato **d.l. 78/2010**, all'articolo 9, comma 1, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, ha previsto che il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici, per gli anni 2011-2014 non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010. Nell'ottica del contenimento dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici, si pone anche il successivo comma 21 dell'articolo 9, i cui effetti sono stati anch'essi prorogati dal richiamato d.P.R., che, nel bloccare i meccanismi di adeguamento retributivo, dispone che le progressioni di carriera "comunque denominate" ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011-2014 hanno effetto ai soli fini giuridici.

L'art. 9, comma 1, del d.l. 78/2010, in particolare, ha previsto che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, facendo tuttavia salvi gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva tra cui, in particolare, il "*conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno*"¹. In tale ultima previsione sembrerebbe poter essere ricondotta la fattispecie

¹ Vedasi Corte dei conti-Sezione Campania, Delibera n. 355 del 12 luglio 2011. "La lettura sistematica della norma in esame (che prevede, tra l'altro, la cristallizzazione dei trattamenti retributivi e delle progressioni economiche, il blocco della contrattazione collettiva e la decurtazione delle retribuzioni più elevate), conferma, inoltre, la possibilità di limitati interventi sulle sole componenti variabili del trattamento retributivo accessorio, giacché le componenti del trattamento fondamentale e accessorio aventi carattere fisso e continuativo devono, necessariamente, restare ancorate alla misura del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010", come stabilito dal citato art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010. La valenza del riferimento normativo è tale da escludere dal nuovo tetto retributivo individuale ogni effetto della dinamica retributiva riconducibile a fattori straordinari, vale a dire ad eventi imprevedibili o, comunque, non controllabili attraverso un'opportuna programmazione".



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale
delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

esaminata, qualora il segretario comunale iscritto in fascia B abbia ottenuto la titolarità di un comune con corrispondente popolazione, svolgendo effettivamente le relative funzioni.

In riferimento all'art. 9, comma 21, dello stesso d.l. 78/2010, la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, adottata di concerto con lo Scrivente, ha precisato che l'espressione "progressioni di carriera comunque denominate" debba essere intesa, in coerenza con la volontà del legislatore, in senso lato. In tal senso si richiama anche l'orientamento giurisprudenziale prevalente², che reputa le disposizioni di cui al citato comma 21 dell'art. 9 del d.l. 78/2010 quali norme aventi ampia estensione, applicabili quindi a prescindere dalla nozione in concreto individuata per le progressioni di carriera comunque denominate. La citata disposizione, pertanto, risulta sicuramente applicabile anche ai segretari comunali all'atto dell'iscrizione, a seguito del superamento dei corsi di specializzazione, alla superiore fascia professionale nel caso in cui rimangano titolari di un comune corrispondente all'inferiore fascia professionale C. La circostanza poi che i suddetti corsi di specializzazione abbiano natura selettiva e/o concorsuale non muta, a parere dell'Ufficio, i termini della questione, tenuto conto che si tratta pur sempre di corsi riservati ai soli appartenenti alla categoria professionale dei segretari comunali, e quindi non accessibili dall'esterno, con la conseguenza che il passaggio alla superiore fascia professionale deve, comunque, essere inteso, secondo la già illustrata *ratio* ispiratrice del d.l. 78/2010, come una "progressione di carriera".

Pertanto, con riferimento ai quesiti posti da codesta Amministrazione, si ritiene che al termine del percorso formativo "Spe.s" e al conseguente (mero) inquadramento nella fascia professionale B non possa essere corrisposto l'incremento del relativo stipendio tabellare per i Segretari che continueranno ad essere titolari di enti delle dimensioni afferenti alla fascia professionale C. Dalla lettura del più volte richiamato art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010, si evince infatti che ogni variazione del (solo) inquadramento del dipendente produrrà, per l'arco temporale stabilito dal legislatore, effetti solo giuridici e non economici.

In merito al riconoscimento del superiore stipendio tabellare, invece, per i segretari comunali iscritti in fascia B che conseguono la titolarità di comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, si ritiene che la differenza stipendiale sia in questo caso dovuta, anche ai sensi del richiamato art. 9, comma 1, del d.l. 78/2010, in quanto correlata al mutamento di funzione del segretario comunale, che assume effettivamente la titolarità di un comune di dimensioni maggiori. Per tale ragione il riconoscimento è consentito, in vigenza dei due commi dell'articolo 9, solo ed esclusivamente per il periodo di svolgimento della funzione.

Tutto ciò premesso, salvo diverso avviso del Ministero dell'Economia e delle Finanze Igop, che legge per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilà

² Vedasi Corte dei conti-Sezione Lombardia, Delibera n. 1015 del 30 novembre 2010, richiamata da Corte dei conti-Sezione Lombardia, Delibera n.69 del 7 febbraio 2011.